

Con tale espressione pertanto dev'essere ritenuto che si sia voluto autorizzare l'Istituto ad effettuare dette sovvenzioni contro cessione di quota parte di stipendio autorizzata da tutte le vigenti leggi, compresa quindi la cessione a mezzo di deleghe prevista dall'art. 29 del C. N. 1419 sulle case popolari ed economiche.

Alla minore garanzia, che le deleghe offrono nei confronti della cessione effettuata in base alla legge del 1908, si dovrebbe supplire con una politica di assicurazione da emettere si dall'Istituto a garanzia: a) del rischio di morte; b) del rischio di "invalidità" assoluta o permanente; c) del rischio d'impiego del cedente.

Tale politica, le cui condizioni generali e la cui tariffa unitamente alla relazione del Servizio Tariffe e Collettive sono presentate all'esame ed all'approvazione del Consiglio, dovrebbe essere emessa a forma "temporanea decrescente", a premio mensile, durata 10 anni, per il capitale iniziale pari all'intero ammontare delle delegazioni scontate dallo Istituto.

Nel premio, di cui all'allegata tariffa (Vedi allegato in atti), è stato compreso, per